



CITTA' DI NOVI LIGURE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
REFERENDUM E DELLA CONSULTAZIONE DEI
CITTADINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 20/2/1995.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM E DELLA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) e degli artt. 72 e seguenti dello statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune.

ART. 2 ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti:

- a) referendum consultivi in tutte le materie di interesse generale di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa;
- b) consultazioni attraverso l'invio di questionari;
- c) convocazioni di assemblee su specifici argomenti che riguardino particolari categorie di cittadini o particolari zone della città.

CAPO II REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 3 OGGETTO

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale nelle materie di esclusiva competenza comunale, ad iniziativa del Consiglio Comunale o del cinque per cento del corpo elettorale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su designazioni e nomine, sul regolamento interno del Consiglio Comunale e su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.

ART. 4 DATA DI EFFETTUAZIONE

1. Le consultazioni referendarie vengono riunite in un'unica sessione da tenersi in una giornata di domenica di norma dei mesi da aprile a giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal primo comma.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 5 INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini in numero non inferiore al cinque per cento del corpo elettorale rappresentato dal Comitato dei promotori.

ART. 6 INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative,

proposte o programmi di particolare rilevanza corrispondano alla volontà della cittadinanza, per la massima trasparenza dell'azione amministrativa.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che decide con votazione palese con maggioranza dei 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati.

ART. 7 INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 50 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.

2. Il Comitato sottopone per iscritto al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione che può avere per oggetto nuove iniziative, proposte o programmi oppure la modifica di quelli esistenti. L'Ufficio di Segreteria dà atto della richiesta con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito.

3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta dal:

- a) Difensore Civico Comunale che la presiede;
- b) Giudice di pace del mandamento;
- c) Segretario Generale;

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. Fino all'elezione del Difensore Civico fa parte della Commissione il Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale e fino all'inizio delle funzioni del Giudice di Pace ne fa parte il Giudice Conciliatore.

4. La Commissione, ove ritenga necessario apportare modifiche o integrazioni al quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al Comitato dei promotori entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Nel caso in cui la richiesta sia dichiarata non ammissibile o il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche o integrazioni richieste, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al Comitato dei promotori entro dieci giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al cinque per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Le firme di presentazione sono apposte sui moduli all'uopo predisposti, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Novi Ligure - Richiesta

di referendum consultivo” e l’indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria Comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all’inizio di ogni foglio.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all’autenticazione presso tali sedi, in orari concordati.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Generale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario dispone la verifica da parte dell’ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente ottavo comma. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione per iscritto al Sindaco.

ART. 8

INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con ordinanza del Sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale di ammissibilità della Commissione di cui all’art. 7 comma 12. L’ordinanza contiene il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti referendari.

2. L’ordinanza è adottata dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capi Gruppo Consiliari, al Comitato promotori dei referendum d’iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum. Comunicazione dell’indizione del referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l’orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l’avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell’ordine della loro ammissione da parte della Commissione, con delimitazioni grafiche che consentono di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il trentesimo giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ART. 9

PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero superiore al 50% di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.
3. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del [T.U. 20 marzo 1967, n. 223](#) e successive modificazioni.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
5. La Commissione di cui all'art. 7 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

ART. 10

CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante pubblici manifesti o altri mezzi idonei di pubblicità.

ART. 11

ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione.
2. La segreteria comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

ART. 12
I CERTIFICATI ELETTORALI

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'ordinanza del Sindaco che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il cinquantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal cinquantesimo giorno successivo all'ordinanza.

ART. 13
L'UFFICIO DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla [legge 8 marzo 1989, n. 95](#), modificata dalla legge [21 marzo 1990, n. 53](#).
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco provvede alla designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ART. 14
ORGANIZZAZIONE ED ONORARIO DELLE OPERAZIONI

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal [T.U. 30 marzo 1957, n. 361](#).
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 8 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, possono assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Comitato dei Promotori e un rappresentante designato

dall'eventuale Comitato degli oppositori. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento (parte interna) e nell'allegato B (parte esterna). Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio entro un'ora dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 9.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 21.00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in aula.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al secondo comma dell'art. 9;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Generale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario Generale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro dieci giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli

accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
- b) ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
- c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.

ART. 16 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune in numero non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'[art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212](#) e successive modificazioni.

3. Gli spazi di cui al precedente comma saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7, una superficie di cm. 70 x 100;
- b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre.
- c) a ciascun Comitato degli oppositori un numero di superfici pari a quello di ciascun Comitato dei promotori.

4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.

5. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'[art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130](#), le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

6. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1957, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

ART. 17

PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

5. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

ART. 18

INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e altre forme idonee di pubblicità.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato dei promotori.

CAPO III
CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

ART. 19
FINALITA' E METODI

1. Il Consiglio Comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionario.
2. Le linee generali della consultazione sono approvate dal Consiglio Comunale.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone.

ART. 20
ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La Commissione è così composta:
 - a) Segretario Generale o funzionario dallo stesso delegato con funzioni di Presidente;
 - b) Presidente della Commissione Consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
 - c) un responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione il quale svolge funzioni di Segretario.
3. La Commissione:
 - a) approva il testo definitivo del questionario;
 - b) presenza all'eventuale estrazione del campione;
 - c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari;
 - d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo quinto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.
4. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione ai cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e altre forme di pubblicità.

5. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:
- a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che l'Amministrazione si è proposta indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che, al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
 - b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
 - c) alla stampa, distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi, ove possibile, del personale comunale;
 - d) alla verifica dei questionari restituiti, recuperando eventuali omissioni e registrando il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
 - e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti;
 - f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte.
6. La Commissione provvede ad inoltrare al Sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione dopo averne verificato la regolarità.
7. Il Sindaco rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione ritenuti più idonei.

CAPO IV
ASSEMBLEE PUBBLICHE

ART. 21
FINALITA'

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche di ordine generale per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relative alle diverse zone del Comune o particolari categorie di cittadini.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di consultazione della popolazione.

ART. 22
MODALITA'

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Sindaco il quale fissa la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone avviso mediante:
 - a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini;
 - b) comunicazione alla stampa ed agli altri organi d'informazione.
2. Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della Commissione consiliare competente per materia e l'Assessore delegato per la stessa; tutti gli Assessori e i Consiglieri possono partecipare.
3. Assemblee pubbliche possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione.
4. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità secondo le norme regolamentari vigenti.

ART. 23
ORGANIZZAZIONE

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario Generale, che svolge funzioni di segreteria e cura la verbalizzazione dei lavori.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.
5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.
6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, di cui all'articolo precedente, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito al Sindaco per l'esame nella prima adunanza del Consiglio Comunale.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di Controllo, e la duplice pubblicazione all'Albo Pretorio prevista dall'art.86 dello Statuto. Deve essere reso noto alla cittadinanza, agli organismi di decentramento e di partecipazione per consentire l'effettiva conoscibilità.